

Comune di Ameno

PROVINCIA DI NO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2

OGGETTO:

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
ANNO 2023**

L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese di gennaio alle ore diciannove e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari e contestualmente in modalità on line, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 27.04.2022, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BRAMBILLA NOEMI - Sindaco	Sì
2. FRANZOSI SERGIO TERESIO - Vice Sindaco	Sì
3. PRIMATESTA ROBERTO - Consigliere	Sì
4. BOZZER GIULIA - Consigliere	Sì
5. BARONE AURELIA ANNA - Consigliere	Sì
6. MONTI VITTORIO - Consigliere	No
7. FUMAGALLI MICHELE - Consigliere	Sì
8. GODI GIUSEPPE - Consigliere	Sì
9. BEDONI ELISABETTA - Consigliere	Sì
10. CERESA DIEGO - Consigliere	No
11. ARTABANO LUISELLA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott.ssa Anna Laura NAPOLITANO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la dott.ssa Noemi BRAMBILLA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

DATO ATTO che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO quanto altresì stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

DATO ATTO che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025, già in precedenza differito al 31 marzo 2023 con decreto del Ministero dell'Interno pubblicato in G.U., Serie Generale n. 295 del 19 dicembre 2022, è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2023 dall'art. 1, comma 775 della Legge 29 dicembre 2022 n. 175;

CONSIDERATO che la L. 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di bilancio per l'anno 2022) ha modificato gli scaglioni dell'IRPEF applicabile dal 2022, diminuendo le relative aliquote da cinque a quattro, secondo la tabella seguente:

Scaglioni IRPEF 2022	Aliquote IRPEF 2022
Fino a € 15.000	23 per cento
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	25 per cento
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	35 per cento
Oltre € 50.000	43 per cento

rendendo pertanto necessario adeguare anche i relativi scaglioni dell'addizionale IRPEF applicata dal Comune;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30/05/2022 con la quale sono state approvate le aliquote dell'Addizionale comunale IRPEF per l'anno 2022;

RITENUTO di confermare per l'anno 2023 le aliquote determinate per l'anno 2022, mantenendo criteri di progressività, tenuto conto delle esigenze finanziarie del bilancio al fine di assicurare il mantenimento degli equilibri di parte corrente, nella seguente misura:

Scaglioni di reddito	Aliquota
fino a € 15.000	0,20 %
oltre € 15.000 euro e fino a € 28.000	0,40 %
oltre € 28.000 euro e fino a € 50.000	0,60 %
oltre € 50.000	0,80 %

VISTO:

- l'art. 14, comma 8, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in base al quale *“A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.”*;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 8, comma 3, D.Lgs. 21 novembre 2014 n. 175 che recita *“Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché' degli altri intermediari, i comuni, contestualmente all'invio dei regolamenti e delle delibere relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, i dati contenuti nei suddetti regolamenti e delibere individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-città' ed autonomie locali. Restano ferme le disposizioni in ordine alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere che devono essere inseriti nella predetta sezione del Portale esclusivamente per via telematica.”*;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ritenuta la competenza in merito del Consiglio Comunale;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi e il parere contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

A seguito di votazione in forma palese con il seguente esito:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 9	n. 0	n. 9	n. 9	n. 0

DELIBERA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'Addizionale comunale IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, con efficacia dal 1° gennaio 2023, nella seguente misura:

Scaglioni di reddito	Aliquota
fino a € 15.000	0,20 %
oltre € 15.000 euro e fino a € 28.000	0,40 %
oltre € 28.000 euro e fino a € 50.000	0,60 %
oltre € 50.000	0,80 %

3. di confermare che ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale comunale IRPEF, ai soggetti che risultano possessori di un reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti agli stessi fini, inferiore a € 12.000,00 non si applica l'aliquota di compartecipazione, dando atto che a norma dell'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011 la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 14, comma 8, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 20 dicembre 2022;

5. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

Successivamente, su proposta del Sindaco-Presidente, stante l'urgenza

A seguito di votazione in forma palese con il seguente esito:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 9	n. 0	n. 9	n. 9	n. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Firmato digitalmente

Dott.ssa Noemi BRAMBILLA

Il Segretario Comunale

Firmato digitalmente

Dott.ssa Anna Laura NAPOLITANO
